

L'amministrazione dei sacramenti, soprattutto a partire dall'età moderna, comporta aspetti di registrazione e di controllo con una conseguente e consistente produzione documentaria specifica; come è noto il CIC attuale (1917 e 1983) riprende il decreto di riforma del concilio di Trento in tema di matrimonio (Sess. XXIV, 11 settembre 1563). Si ricordi che a partire da Trento si prevede l'obbligo, da parte dei parroci, di compilare due registri: quello dei battesimi e quello dei matrimoni, onde evitare contrazioni matrimoniali nulle, illecite o comunque problematiche (c. 1), ricordando: «parochus, antequam ad baptismum conferendum accedat, diligenter ab iis, ad quos spectabit, sciiscitetur... et in libro eorum nomina describat, doceatque eos, quam cognationem [spirituale] contraxerint, ne ignorantia ulla excusari valeant» (c. 2).

A partire da qui, naturalmente oltre i classici studi di H. Jedin (1943) e di H. Boersting (1959), si può fare riferimento a quanto scritto ne *La conta delle anime* e da ultimo da A. Turchini, senza dimenticare M. Luzzati e altri¹.

Jedin nel saggio per la rivista «Il concilio di Trento» pone il tema dei registri parrocchiali prima del concilio di Trento, interessato alla loro origine, guardando dapprima al contesto internazionale europeo, quindi la realtà italiana articolata per aree territoriali, con attenzione non solo alla prassi ma anche alla normativa civile, dagli statuti di Bologna (1454) a quelli di Lucca (1539, 1546), chiedendosi «se il Concilio tridentino sia stato stimolato da questa attività del potere secolare», per venire infine alle discussioni del Concilio di Trento.

Anche se si tratta di una sintesi di quanto aveva già scritto poco prima, Jedin offre un quadro complessivo, estremamente utile, perfettamente utiliz-

¹ Cfr. il classico studio di H. JEDIN, *Le origini dei registri parrocchiali e il concilio di Trento*, «Il concilio di Trento», II, 1943, n. 4, pp. 323-336 e il più ampio precedente saggio di ID., *Das Konzil von Trient und die Anfaenge der Kirchenmatrikeln*, «Zeitschrift der Savigny-Stiftung fuer Rechtsgeschichte», K.A., XXXII, 1943, pp. 417-494 nonché H. BOERSTING, *Geschichte der Matrikeln von der Fruekirche bis zur Gegenwart*, Freiburg 1959; v. poi P. PRODI, *Il concilio di Trento e i libri parrocchiali*, in *La 'conta delle anime'. Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze*, a c. di G. COPPOLA e C. GRANDI, Bologna 1989, pp. 13-20; si tenga presente il classico saggio di E. L. HOFFMANN, *De influxu concilii tridentini in archiva ecclesiastica*, «Apollinaris. Commentarius iuris canonici», XX, 1947 e le note di TURCHINI, *Archivi della chiesa e archivistica*, Brescia 2011; cfr. anche M. LUZZATI, *Per l'analisi degli elenchi battesimali del medioevo attraverso gli elaboratori elettronici*. Pisa, i suoi sobborghi e il suo immediato contado, in *Informatique et prosopographie, table ronde CNRS*, Paris 1964, pp. 141-158 (e in «Bollettino storico pisano», LIV, 1985, pp. 225-235).

zabile, sia pure da integrare con quanto successivamente prodotto, a partire dal lavoro di H. Boersting nel 1959. Quest'ultimo affronta la storia dei registri, dai tempi più antichi a quelli più recenti della storia della chiesa, articolata in sei punti, a partire da un bilancio bibliografico e dalle più antiche matricole; affronta il problema e la produzione dei vari tipi di registri ecclesiastici dal medioevo al concilio di Trento in un quadro italiano ed europeo, senza trascurare l'attenzione prestata dalle più diverse realtà statali, per venire poi ai decreti emanati in proposito dal concilio di Trento ed alla loro produzione fino alla metà del XIX secolo.

Rifacendosi a Jedin sui precedenti e sulla genesi del decreto tridentino, ne *La conta delle anime* P. Prodi (1989) ritorna sul tema dei libri parrocchiali nel Concilio tridentino, mettendo in evidenza come la registrazione prevista a Trento sia leggibile quale «strumento per un nuovo statuto dell'individuo e della famiglia nello Stato confessionale della prima età moderna», sottolineando l'importanza delle strutture giuridiche come delle dimensioni politiche ed ecclesiastiche; non è peraltro casuale il richiamo a quanto già scritto da Jedin, per cui «accanto a motivi di diritto matrimoniale vi erano altri motivi, particolarmente motivi borghesi-burocratici per l'introduzione in particolare dei libri dei battesimi», con l'interessamento e il «coinvolgimento dell'elemento laico».

A sua volta Turchini (2011), tenendo conto di quanto precedentemente prodotto, mette a fuoco l'importanza amministrativa e documentaria nel contesto di un più generale processo di modernizzazione, al di là degli aspetti burocratici, ricordando anche precedenti problemi «di ordine sociale piuttosto che religioso».

Le realtà attestate da Jedin e poi soprattutto da Boersting, che si avvale di una considerevole documentazione archivistica a partire da *Gli Archivi della storia d'Italia* di G. Mazzatinti, sono molteplici; quest'ultimo presenta un ricco elenco di libri di battesimo (sia pur senza dimenticare altri registri) attestati in Italia dalla fine del XIV secolo, a partire da quelli di S. Maria Maggiore di Gemona (dal 1379); anche se alcuni particolari si possono precisare, altri integrare – ad esempio è interessante notare molteplici presenze (registri delle nascite dal 1428, fedeli di battesimo dal 1450 in Archivio dell'Opera del duomo di Firenze, come atti di battesimo e altri dal 1480 in Archivio della curia fiorentina) – o anche aggiungere (ad esempio per Faenza: a Ceperano nel 1511, in cattedrale nel 1536), si delinea un quadro estremamente interessante per la realtà sociale², dei singoli, delle famiglie, delle comunità sia dal punto di vista organizzativo che relazionale.

² Per alcuni problemi demografici fiorentini cfr. gli studi di C. Klapisch-Zuber, di cui mi limito a citare C. KLAPISCH-ZUBER, *Le dernier enfant: fécondité et vieillissement chez les Flo-*

Si presta attenzione al formulario adottato, in genere abbastanza scarso: nome del bambino, dei genitori, della parrocchia (Firenze, 1450)³, nome del bambino, dei genitori, «compari» eventuali (Gemona 1379 come Treviso 1401, Reggio Emilia 1474, Lucca 1477 e via dicendo); anche se formule e lingua utilizzata (latino e volgare) non sono sempre uniformi, può mancare il nome della madre e qualche volta anche il nome del ministro battezzante (come a Trento, 1523).

L'importanza della tenuta dei registri di battesimo (ma non solo) è ben avvertita anche nella riflessione giuridica; ad esempio Io. Hugo nel suo trattato *De officio quattuor praelatorum*, facendo riferimento alla dottrina canonistica precedente, prevede che un curato debba produrre ed avere quattro registri matricolari, a partire da quello dei battezzati (poi quello dei morti, dei matrimoni e infine il libro «pro illis, quibus de bonis ecclesiae subvenit»)⁴.

Il caso di Gemona è interessante non solo per essere il più antico documentato, ma per quanto vi si afferma all'inizio dopo la data, come mette ben in evidenza Jedin sottolineando il ruolo del «camerario» responsabile laico, amministratore dei beni della chiesa, quale promotore: «Sub Jacutio Muntisani tunc camerario constructus est liber iste, continens baptizandos, sacerdotem baptizantem, et qui baptizatum de sacro fonte levarunt». La medesima finalità viene successivamente riconosciuta anche nel 1546:

A zìo molti non venessero in discordia e lite, io Gasparo Locatello, costituito sacrestano della giesia de Madona Sancta Maria de la pieve di Giemona, ho volesto sotto lo camerariato di M. Franceschino Fantone prinziapiare questo libretto, imperochè molti al temp d'ozi vengono in controversia uno con l'altro, li quali desiderano sapere lo tempo e l'hora della sua natività, e qualchivolta loro non sapendo la certezza di tal cosa, incorreno in varii casi come in lite e inimicizie. Perhò io per evitare simili scandoli, ho volesto fare in tal modo che forse quelli (che aranno a piacere di sapere lo certo tempo di sua natività) non incorreranno

rentines, *XIVe-XVe siècles*, in *Mesurer et comprendre. Mélanges offerts à Jacques Dupquier*, par J.-P. Bardet, f. Labrun, R. Le Mée, Paris 1993, pp. 279-290.

³ A Pisa (1457) al nome del battezzato segue per lo più il nome del padre, spesso quello del nonno e bisnonno, professione, luogo d'origine con relativa parrocchia; rarissimi padrini e madrine: L. CARRATORI, M. LUZZATI, *I battesimi di Pisa dal 1457 al 1509. Edizione computerizzata della fonte*, 1-2, Pisa 1990 con bibliografia precedente; cfr. *Istantanee della memoria. Il censimento degli archivi parrocchiali dell'arcidiocesi di Pisa*, a c. di Hyperborea s.c., Pisa 2008.

⁴ *Tractatus universi iuris...*, XIII, 2, Venetiis 1584, c. 293v (testo già edito a Strassburg nel 1504), opportunamente segnalato da Jedin.

in questi scandoli, e desideroso de far cosa grata alli posterì e discendenti non ho temuto de pigliare una tanta fatica...⁵

Dalla bibliografia emerge anche l'utilizzo di una duplice normativa sia ecclesiastica che civile, peraltro variamente sedimentata nel corso del XV e XVI secolo (prima del concilio di Trento), e anche variamente relazionata. Nel richiamare gli statuti sinodali della prima metà del XVI secolo, Boersting sintetizza il quadro tracciato da Jedin – e si potrebbe aggiungere anche la normativa della diocesi di Trento (gli atti dispositivi delle costituzioni del 1507 [o 1508] sono poi ripresi nelle disposizioni del 1515, prevedendo la tenuta di un libro dei battezzati con relativi padrini, onde conoscere le parentele spirituali).

Già il concilio provinciale di Firenze del 1517, nelle rubriche relative a sponsali e matrimoni, ricorda «lo impedimento di cognatione spirituale» proveniente «per rispetto del battesimo e della cresima, quando si fanno compari e comare» (c. 5) per cui si ordina «che nelle chiese battesimale si tenga uno libro dove si scrivono li compari» (c. 6) oltre il giorno dell'atto⁶; è noto inoltre che «il pievano che battezzava i fanciulli in S. Giovanni, solea mettere in un bossolo una fava nera per ogni maschio, e per ogni femmina una fava bianca, noverandole alla fine dell'anno, per avere un criterio del movimento della popolazione»⁷. Jedin segnala anche un sinodo diocesano di Amalfi (fra 1519 e 1530) che significativamente prevede anche il controllo delle scritture prodotte da parte degli organismi curiali e il sinodo faentino del 1533⁸ (c. 32); in questa sede si vuole l'amministrazione del battesimo secondo il «catecuminò ordinato da la Corte romana», con evidente riferimento al *Cathecuminum secundum ordinem Romanae ecclesiae, nec non morem ecclesiae Faventinae* (Faenza 1524) per cui si battezzava per immersione, inoltre i battezzatori dovevano tenere un libro «legato in bona forma», scrivendovi i nomi dei bambini, dei genitori, dei padrini e madrine con giorno mese ed anno, una volta

⁵ JEDIN, *Das Konzil von Trient*, pp. 465-469; nel 1564 si aggiunge che è «a commune util e commodo di tutti li Gemonesi».

⁶ Ivi, p. 450 ss.; D. MANSI, *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio...*, XXXV, Graz 1961, col. 251.

⁷ PERTILE, *Storia del diritto italiano*, III, Torino 1894, p. 265, con riferimento alla cronaca del Villani; cfr. anche G. PARDI, *Disegno della storia demografica di Firenze*, «Archivio storico italiano», 74, 1916, p. 74 e F. BRANDILEONE, *Saggi sulla storia della celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano 1906.

⁸ JEDIN, *Das Konzil von Trient*, p. 452 ss., sulla scorta di F. LANZONI, *La controriforma nella città e diocesi di Faenza*, Faenza 1925, p. 38.

completato da portare nella cattedrale per inserire i dati in «diacetti a perpetua memoria e utilità».

Inoltre si evidenzia l'importanza delle *Constitutiones* edita da G. M. Giberti nel 1542 (esaminate dalla Curia romana); peraltro Giberti nelle sue visite pastorali aveva prestato attenzione anche alla redazione dei libri in cui «si descrivano tutte le anime della parochia» e in cui «per ordine d'alphabeto, grande e ben scritto... siano notate le creature che si battezzano, li padri, madri e li compari secondo l'ordine dato», un tema cui ritorna nella *Instructioe alli sacerdoti* e in altri documenti; il battesimo, come porta di tutti i sacramenti, va ben amministrato e preparato e così vanno verificate le qualità dei padrini⁹.

La produzione sinodale in questo settore sembra molto scarsa, e relativamente recente, anche se è significativo che la normativa ecclesiastica cominci a diventare riflessiva sul tema nel corso della prima metà del XVI secolo; ma a partire da questa considerazione Jedin, interrogandosi in merito alle origini dei libri battesimali, ricerca altre cause nella prassi, segnalando l'importanza della figura del *camerarius* rilevata a Gemona¹⁰, aggiungendo sulla loro possibile influenza, di cui peraltro si sa ancora troppo poco:

Identica constatazione possiamo farla anche in Firenze, Lucca e Montepulciano, specie constatando l'assenza dei padrini. Le spese per la costituzione dei registri battesimali venivano regolarmente impugnate dalla fabbrica («fabbrica ecclesiae»). È cosa ben nota che in quei tempi partecipavano generalmente laici alla amministrazione dei beni ecclesiastici. Essi, per ragioni sociali e civili, erano cointeressati nello stabilire, documentandone con tutta precisione, la data di nascita e di morte, come pure la legittima discendenza... L'influsso dei laici nell'amministrazione della «fabbrica ecclesiae» offriva un facile appiglio e su questo terreno si conciliavano gli interessi civili con quelli ecclesiastici¹¹.

La normativa civile già da tempo era stata costretta ad impegnarsi in proposito, a prescindere da altri tipi di registrazione pure presenti da tempo.

Punto di riferimento è una norma dello statuto della città di Bologna del 1454 (c. 102), in cui si «impone al vescovo di questa città di far registrare da

⁹ *Ivi*, pp. 453-454; cfr. G.M. GIBERTI, *Constitutiones*, titolo V, c. 14-23, titolo VII, c. 10-11.

¹⁰ JEDIN, *Le origini*, p. 331.

¹¹ *Ivi*, pp. 331, 333; non ho trovato tracce significative in capitoli di fabbricerie ecclesiastiche come quelli di Isola della Scala e della pieve di S. Stefano nel 1539 per cui cfr. P. GARZOTTI, *Le pievi della città di Verona e la pieve d'Isola della Scala. Studio...*, Verona 1882, pp. 71-93.

un notaio tutte le nascite e i casi di morte verificatisi in città in due diversi libri espressamente destinati a tale scopo; i curatori d'anime erano obbligati a denunciare a questo notaio i nomi dei battezzati e dei morti con le rispettive date», ogni settimana quelli della città, ogni mese quelli del contado; e i registri avevano forza legale; sostanzialmente «è la città che ordina l'impostazione di tali registrazioni ed è un notaio che li tiene; la chiesa vi coopera in quanto è il vescovo che nomina il notaio rogante, mentre il clero gli fornisce i dati», mostrando in ciò una motivazione sociale ed una finalità esclusivamente civile¹². È notevole come fra Cherubino Ghirardacci, nella sua *Historia di Bologna*, rilevi l'importanza di questo avvenimento nella vita cittadina: «A dì 20 aprile 1454, che fu il sabato santo, fu finito di fabbricare il luogo del battesimo nella chiesa di San Pietro»¹³; non mancheranno peraltro lamentele (nel notarile bolognese) nei confronti del clero che impedisce o ritarda i battesimi, o attestazioni significative nella documentazione familiare¹⁴.

La definizione della paternità certa è una questione cruciale che si ritrova anche altrove, interessando l'identità civica e di cittadinanza, oltre eventuali diritti patrimoniali; ad esempio a Milano e in area toscana in alcuni statuti cittadini del XV secolo si dà facoltà agli interessati (figli illegittimi, abbandonati, legittimandi e figli naturali) di svolgere ricerche ed indagini sulla paternità e di farsi riconoscere in presenza di prove¹⁵. La questione è ben presente nella sua concretezza anche a chi si interessa di città ideale, come A. Filarete (1461).

Accanto alla normativa bolognese si segnala anche quella di altre realtà cittadine sempre nel XV secolo, dagli ordini di Pisa a quelli di Piacenza¹⁶; in epoca posteriore, a Lucca ad esempio, si tiene presente (negli statuti comunali del 1539 e 1546) l'importanza dei dati anagrafici a partire dalla nascita (ma

¹² JEDIN, *Le origini*, citato; cfr. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, III, p. 265.

¹³ C. GHIRARDACCI, *Historia di Bologna... parte terza*, a c. di A. Sorbelli, I, Bologna 1933, p. 146; cfr. G.L. MASETTI ZANNINI, *Memorie e feste di battesimi in casa Malvezzi e nella Bologna dei secoli XVI e XVII*, «Strenna storica bolognese», XXXIV, 1984, p. 257 ss.

¹⁴ MASETTI ZANNINI, *Memorie*, citato.

¹⁵ Cfr. F.M. VAGLIENTI, *Noluit ire ad visum. I segreti dei Mortuorum libri di Milano da Francesco Sforza a Leonardo da Vinci (1453-1485)*, in *La popolazione di Milano dal Rinascimento*, a c. di F. VAGLIENTI, C. CATTANEO, Milano 2013, p. 28; i «libri mortuorum» a Milano mostrano una «precisa volontà politica di istituire una prassi giuridico-amministrativa dedicata all'accertamento di stato degli abitanti», ma talvolta «dei morti non si conosceva neppure il nome di battesimo» (specie fra i più marginali).

¹⁶ PERTILE, *Storia del diritto italiano*, III, pp. 265-266, laddove si segnala anche la registrazione facoltativa di Padova (1420), anche se si nota «secundum quod fuerit scriptum, fiat plena fides de aetate baptizati».

non solo) soprattutto in relazione a contese giuridiche con i litiganti «gravati del carico delle prove» tanto da rendere le liti «immortali»; di conseguenza si impone di conservarne nota precisa, coinvolgendo le autorità civiche, ovvero i consoli della città e del distretto di Lucca, tenuti a «dare e denunciare in scritti a gli notari dello archivio della città» i dati medesimi¹⁷.

Le comunità locali e gli stati sono interessati sempre più all'organizzazione di una registrazione di dati anagrafici, un importante servizio di rilievo pubblico crescente per il corpo e la realtà sociale, da svolgersi magari avvalendosi delle istituzioni ecclesiastiche; in questa direzione nel 1560 «il duca Emanuele Filiberto di Savoia, seguendo probabilmente l'esempio francese, ordinava ai parroci di esibir mensilmente ai tribunali competenti gli elenchi delle nascite; e nello stesso torno di tempo il viceré di Napoli, P. de Rivera, imponeva ai curatori d'anime l'obbligo di introdurre i registri battesimali»¹⁸; si afferma sempre più il legame fra la formalizzazione dei vincoli familiari e la pubblicizzazione della famiglia stessa; la cosa, tenendo peraltro conto anche del contesto europeo, non sarà priva di conseguenze anche nel concilio di Trento, rispondendo ad esigenze sociali concrete, avvertite e diffuse.

Al concilio la proposta di registri battesimali, nell'ambito del decreto sul matrimonio e non nello specifico come nelle *Constitutiones* di Giberiti, è sostenuta, sia pure con qualche differenza, dal card. Di Guisa che aveva apprezzato il testo gibertino; nella discussione della seconda formula del decreto (11 agosto 1563) propone l'aggiunta: «Quod describatur a parocho nomen et cognomen levantis»¹⁹, mentre l'introduzione dei padrini è proposta così: «Earum nomen vel cognomen diligenter describat»²⁰; le sue proposte attente all'impedimento della parentela spirituale sono appoggiate dai vescovi francesi (14 su 38 presenti) che non conoscevano le costituzioni gibertine, ma che avevano alle spalle una normativa statale come le Ordinanze Villers-Cotterets del 1539 (dove non si esigeva l'iscrizione dei nomi dei padrini) e le più antiche costituzioni sinodali di Nantes del 1406: solo la tenuta di un registro dei battesimi con annotazione anche dei padrini poteva rispondere nel modo migliore alle esigenze sociali²¹.

Non è casuale che i registri di battesimo vengano prescritti nel secondo dei decreti di riforma del sacramento del matrimonio, in relazione alla *cogna-*

¹⁷ JEDIN, *Le origini*, citato, con riferimento a *Gli statuti della città di Lucca*, Lucca 1529, libro I, cap. 98.

¹⁸ *Ivi*, p. 333.

¹⁹ CT, IX, coll. 682-68, 695; sul concilio cfr. naturalmente H. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, I-IV, Brescia 1973-1981.

²⁰ *Ivi*, XIII, 1, col. 628.

²¹ Cfr. JEDIN, *Storia del concilio di Trento*, IV, 2, p. 165; *La conta delle anime*, p. 19.

tio spiritualis, un testo che assume valore per tutti gli stati e realtà che fanno riferimento alla confessione cattolica.

Del resto si è ormai in un contesto di profondi cambiamenti strutturali di una società in crescita progressiva e costante dopo la crisi della peste nera; in essa diventa sempre più importante il monitoraggio demografico (interno ed esterno alle città, tenendo conto del contado e dell'eventuale immigrazione) con problemi di conoscenza e controllo del pubblico, delle famiglie e delle persone; le forme di controllo capillari dei residenti prevedono anche interventi pubblici in materia di sanità, e una concentrazione ospedaliera crescente (a partire dall'Ospedale maggiore di Milano).

La Chiesa è attenta non solo ai sacramenti, ma anche alla loro rilevanza sociale, tenendo conto delle conseguenze amministrative; la tenuta delle scritture è una risposta alle esigenze comunitarie, anche se il rapporto fra crescente burocrazia ecclesiastica e organismi amministrativi comunali e statali è tutto da approfondire, a partire dalla validità conferita agli atti stesi poi con modalità e formule standard; la burocrazia sacramentale del governo spirituale (comunque esercitato da funzionari professionalmente qualificati, diffusi sul territorio e capaci di scrivere) è un moderno strumento di controllo, funzionale non solo per gli interessi ecclesiastici

Con la coscienza di quanto è stato acquisito, si riparte ora dalla ricerca nella concretezza delle diverse situazioni specifiche che allargherà certamente i nostri orizzonti e le nostre conoscenze in proposito.

Angelo Turchini
Università degli Studi di Bologna